



Oneri generali di sistema e ulteriori componenti

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali. Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.

A partire dal 2018 (delibere [481/2017/R/eel](#) e [922/2017/R/eel](#)) le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:

- **Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione *ASOS*.**
- **Rimanenti oneri generali *ARIM*.**

Le componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh.

Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa.

La componente *ASOS* viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest'ultime, a seconda della classe di agevolazione.

La componente *ASOS* è costituita da diversi [elementi](#), applicati in maniera distinta alle diverse classi di agevolazione.

La componente *ARIM* viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui sopra. Anche la componente *ARIM* è costituita da diversi [elementi](#).

Il gettito raccolto dall'applicazione di ciascun elemento delle componenti *ASOS* e *ARIM* è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#), già Cassa conguaglio per il settore elettrico (per i conti di destinazione, vedere il dettaglio degli elementi delle due componenti); fanno eccezione la componente *ASOS* che affluisce per oltre il 90% direttamente al [Gestore dei Servizi Energetici](#) (GSE) e l'elemento *ASRIM* della componente *ARIM*, per il quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.

All'interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative, le cui modalità di esazione non sono state modificate rispetto a quanto già previsto nel periodo antecedente il 1 gennaio 2018:

- UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh.
- UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh.

Per una disamina più approfondita delle modalità di applicazione degli oneri generali e delle ulteriori componenti nel settore elettrico a partire dal 1 gennaio 2018, vedere la [relazione tecnica](#) alla deliberazione [923/2017/R/com](#)

Valori delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , UC3 e UC6

- [dal 1.10.19](#) - delibera 382/2019/R/com, 262/2019/R/com e 711/2018/R/com
- [dal 1.7.19](#) - delibera 262/2019/R/com e 711/2018/R/com
- [dal 1.4.19](#) - delibera 107/2019/R/com
- [dal 1.1.19](#) - delibera 711/2018/R/com
- [dal 1.7.18](#) - delibera 359/2018/R/com e 475/2018/R/com
- [dal 1.4.18](#) - delibera 172/2018/R/com (i valori delle componenti UC3 e UC6 sono invariati)
- [dal 1.1.18](#) - delibera 923/2017/R/com

Oneri generali fino al 31.12.17

Elementi della componente A_{SOS}

La componente tariffaria A_{SOS} è composta dai seguenti elementi:

- A_{3*SOS} è l'elemento a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. A_{3*SOS} è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Corrisponde approssimativamente alla componente [A3](#) applicata fino al 31 dicembre 2017; si differenzia da essa in quanto sono esclusi gli oneri relativi alla incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, che invece erano inclusi nella componente tariffaria A3, e che sono confluiti nella componente tariffaria A_{RIM} .
- A_{ESOS} è l'elemento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A_{3*SOS} . Tale elemento è applicato solo ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Corrisponde alla componente tariffaria [AE](#) applicata fino al 31 dicembre 2017.
- $A_{91/14SOS}$ per la riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al [decreto legge 91/14](#). Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Detto elemento è applicato direttamente sulla componente A_{SOS} , in quanto a partire dal 1 gennaio 2018 tutti gli effetti economici delle

disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 91/14 risultano esauriti, tranne quelli relativi alla ex componente tariffaria A3, con riferimento alla riduzione degli oneri degli impianti fotovoltaici.

Gli elementi di cui sopra sono calcolati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale dei suddetti elementi, la componente A_{SOS} . Poiché, come sopra evidenziato, gli elementi si applicano in maniera differenziata a seconda che l'utente sia incluso tra le imprese a forte consumo di energia elettrica o meno e, nel primo caso, a seconda della classe e di agevolazione, ne deriva che la componente A_{SOS} risulta distinta per classi di agevolazione.

I valori dei singoli elementi della componente A_{SOS} per la Classe di agevolazione 0 (utenti non agevolati) sono pubblicati in maniera distinta nella relazione tecnica di ciascuna delibera di aggiornamento.

- **dal 1 aprile 2018:** [tabella A relazione tecnica delibera 172/2018/R/com](#)
- **dal 1 gennaio 2018 :** [tabella A relazione tecnica delibera 923/2017/R/com](#)

Per le classi di agevolazione VAL.x, la componente A_{SOS} è pari a zero, essendo la somma di tre elementi nulli, visto che il pagamento della contribuzione minima da parte di questa classe di imprese agevolate avviene con un versamento direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Per le classi di agevolazione FAT.x, la componente A_{SOS} corrisponde all'elemento A_{3*SOS} , essendo gli altri due elementi (A_{ESOS} e $A_{91/14SOS}$) posti pari a zero.

Tutto il gettito della componente A_{SOS} alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, che viene alimentato anche dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .